

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 16 ottobre 2013, modificata il 28 ottobre 2014, l'11 novembre 2016 e il 28 giugno 2017

INDICE

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	3
3	SCOPO DELLA PROCEDURA.....	5
4	SOGGETTI RILEVANTI E AZIONISTI RILEVANTI	5
5	PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI/AZIONISTI RILEVANTI.....	6
6	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	6
7	OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE.....	7
8	OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLE PERSONE RILEVANTI	9
9	ESCLUSIONI	11
10	TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ESTERNO DELLA SOCIETÀ	12
	10.1 Comunicazioni al mercato	12
11	OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AGLI AZIONISTI RILEVANTI	12
12	NOMINA E POTERI DEL PREPOSTO.....	13
13	DIVIETI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI.....	14
14	ESENZIONI DAI DIVIETI	15
15	SANZIONI.....	16
16	MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	17
17	DISPOSIZIONI FINALI	17
	Allegato A – Elenco dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate	18
	Allegato B – Nota Informativa ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti.....	19
	Allegato C – Comunicazione alle Persone Strettamente Legate	22
	Allegato D – Filing Model per la comunicazione delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate (allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016)	25
	Allegato E – Format per la comunicazione delle operazioni alla Società da parte degli Azionisti Rilevanti.....	30
	Allegato F – Sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di internal dealing	32

1 PREMESSA

La presente Procedura in materia di *Internal Dealing* aggiorna e sostituisce quella adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (“**LVG**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) il 16 ottobre 2013 e modificata il 28 ottobre 2014 e l’11 novembre 2016.

2 DEFINIZIONI¹

Ai fini della Procedura s’intendono per:

A.D.:	l’Amministratore Delegato di LVG.
Azioni della Società:	le azioni emesse da LVG.
Azionisti Rilevanti:	i soggetti di cui al Paragrafo 4.2 della Procedura.
C.d.A.:	il Consiglio di Amministrazione di LVG.
Collegio Sindacale:	il Collegio sindacale di LVG.
Elenco:	l’elenco delle Persone Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti di cui all’Allegato A.
Informazioni Privilegiate:	le informazioni di cui alla “ <i>Procedura per la Gestione interna e la Comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate</i> ” adottata dalla Società.
Modello 231:	il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Normativa di Riferimento	le disposizioni normative in materia di <i>internal dealing</i> di cui al Regolamento UE n. 596/2014 e alle relative disposizioni di attuazione (tra cui il Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 e il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016 della Commissione), e, per quanto applicabili, alla normativa nazionale primaria e secondaria in materia, nonché alla normativa di tempo in tempo vigente.
Persone Strettamente Legate:	collettivamente le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti di cui al Paragrafo 6 della Procedura.
Persone Rilevanti:	collettivamente i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
Preposto:	il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle operazioni compiute dalle Persone Rilevanti, dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti.
Presidente:	il Presidente del Consiglio di Amministrazione di LVG.
Procedura:	la presente procedura in materia di <i>internal dealing</i> .

¹ I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

Regolamento Emittenti:	il “ <i>Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti?</i> ” (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato).
Regolamento UE n. 596/2014 o MAR:	il “ <i>Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione?</i> ”.
Segreteria Societaria:	la segreteria societaria di LVG.
SDIR-NIS:	il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate individuato ai sensi dell’articolo 65- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti e incaricato dalla Società dello svolgimento dei servizi di: i) diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ai sensi del citato art. 65- <i>quinquies</i> , ii) di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob ai sensi dell’art. 113- <i>ter</i> del TUF, nonché iii) di deposito delle informazioni regolamentate alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A., come previsto all’articolo 65- <i>septies</i> , comma 6, del Regolamento Emittenti, o il diverso sistema di diffusione delle informazioni individuato dalla normativa <i>pro-tempore</i> applicabile vigente.
Società o LVG o Emittente:	LVenture Group S.p.A..
Soggetti Rilevanti:	i soggetti di cui al Paragrafo 4.1 della Procedura.
Strumenti Derivati:	a titolo esemplificativo, gli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, nonché gli strumenti finanziari indicati dall’art. 1, comma 1 <i>bis</i> , lettera d) del TUF. ²
Strumenti Finanziari:	le azioni e i titoli di debito (ove emessi) della Società ³ .
Strumenti Finanziari Collegati:	ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento UE n. 596/2014, gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

² Per maggiore completezza, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 29) del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR), si rimanda all’art. 4, paragrafo 1, punto 44) della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), nonché ai punti da 4 a 10 dell’Allegato I, Sezione C della citata Direttiva.

³ Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. a) del MAR, si rimanda all’art. 4, par. 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE.

	<p>iv) strumenti emessi o garantiti dall'Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;</p> <p>v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari, nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.⁴</p>
TUF:	il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

3 SCOPO DELLA PROCEDURA

- 3.1 La Procedura, adottata in esecuzione di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, disciplina gli obblighi informativi, nei confronti della Società e/o del mercato e/o della Consob, inerenti alle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o Strumenti Derivati o Strumenti Finanziari ad essi Collegati effettuate, direttamente od indirettamente, dai Soggetti Rilevanti e/o dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone a questi Strettamente Legate.
- 3.2 L'osservanza delle disposizioni previste nella Procedura non esonera i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari in materia, di volta in volta, vigenti. Pertanto, la conoscenza del contenuto della Procedura non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa applicabile in materia, e al cui rispetto sono tenuti tutti i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.
- 3.3 La Procedura è una componente essenziale del sistema di controllo interno della Società, anche con riferimento a quanto previsto dal Modello 231.

4 SOGGETTI RILEVANTI E AZIONISTI RILEVANTI

4.1 Sono considerati Soggetti Rilevanti:

- a) i membri del C.d.A.;
- b) i membri del Collegio Sindacale;
- c) i dirigenti della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui ai punti a) e b), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società e che detengano il potere di adottare, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni di gestione strategiche che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Emittente.

4.2 Sono considerati Azionisti Rilevanti⁵:

- a) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto; nonché

⁴ Per maggiore completezza si segnala che ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, strumenti finanziari collegati alle azioni sono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con le azioni stesse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati all'art. 1, comma 3 del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

⁵ L'inserimento tra i soggetti destinatari delle previsioni di cui alla presente Procedura anche degli Azionisti Rilevanti è tesa a recepire le modifiche apportate dalla Consob al Regolamento Emittenti con propria delibera n. 19925 del 22 marzo 2017.

b) ogni altro soggetto che controlla l'Emittente.

4.3 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono iscritti nell'Elenco.

5 PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI/AZIONISTI RILEVANTI

5.1 L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante e la Procedura sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti a cura del Preposto, di cui al successivo Paragrafo 11, mediante comunicazione scritta, conforme all'**Allegato B**.

5.2 Ciascun Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante, all'atto di accettazione della Procedura, sottoscrive una dichiarazione di presa visione e accettazione, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato B**, con cui attesta altresì di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla Procedura stessa e autorizza il trattamento dei propri dati richiesti ai sensi di legge.

5.3 Ciascun Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante, non appena ricevuta la notifica di cui al Paragrafo 5.1, fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.2, è altresì tenuto a comunicare al Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo eventuale aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.

5.4 Ciascun Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante, inoltre, notifica per iscritto alle Persone ad esso Strettamente Legate (come definite nel successivo Articolo 6), sulla base del modello di cui all'**Allegato C**, gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa. Il Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante è tenuto a conservare copia della suddetta notifica, che non deve essere acquisita dalla Società.

6 PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

6.1 Sono considerate "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti":

- a) il coniuge di un Soggetto Rilevante o il *partner* equiparato al coniuge;
- b) i figli a carico di un Soggetto Rilevante;
- c) i parenti che abbiano condiviso con il Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione (*infra* definita); o
- d) una persona giuridica, un *trust* o una *partnership*, (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o (ii) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o (iii) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c), o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c).

6.2 Sono considerate "Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti":

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;

- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione⁶;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente, da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a)⁷;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a)⁸;
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

6.3 Le Persone Strettamente Legate sono iscritte nell'Elenco.

7 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

7.1 Sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al successivo Articolo 8, le operazioni eseguite, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- a) Strumenti Finanziari;
 - b) Strumenti Derivati; e
 - c) Strumenti Finanziari Collegati.
- (di seguito, le “**Operazioni**”).

7.2 Le Operazioni che devono essere comunicate comprendono:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari⁹ da parte o per conto di una Persona Rilevante. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità. Le transazioni eseguite su Strumenti Finanziari o su Strumenti

⁶ Si segnala che l'art. 152-*sexies*, lett. d.2) del Regolamento Emittenti fa riferimento alle “*persone giuridiche, società di persone e trust in cui un soggetto rilevante [azionista rilevante n.d.r.] o una delle persone indicate alla lettera d.1) [coniuge, figli, etc. n.d.r.] sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione*”. A tal fine, secondo la Comunicazione Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006, si deve considerare titolare, da solo, della funzione di gestione l’Azionista Rilevante che rivesta la carica di amministratore unico; ove vi siano più amministratori, l’Azionista Rilevante viene considerato titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio di amministrazione risulti composto dall’Azionista Rilevante e dalle persone fisiche a lui strettamente legate.

⁷ Si segnala che ai sensi dell’art. 152-*sexies*, comma 1, lett. d.3), del Regolamento Emittenti e in base alle precisazioni contenute nella Comunicazione Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006, devono essere considerate quali controllate le società nelle quali l’Azionista Rilevante o la persona fisica a lui strettamente legata detengono, direttamente o indirettamente, una “quota significativa” della proprietà (ciò ricorre, in ogni caso, quando a tali soggetti risulti riconducibile una porzione dei diritti agli utili superiore al 50%).

⁸ Si segnala che ai sensi dell’art. 152-*sexies*, comma 1, lett. d.4), del Regolamento Emittenti e in base alle precisazioni contenute nella Comunicazione Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006, gli interessi economici equivalenti in una società di persone sono presenti quando l’Azionista Rilevante detiene, da solo o congiuntamente alle persone a lui strettamente legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili.

⁹ Salvo ove diversamente specificato, si segnala che, ai fini del presente articolo 7, per “**strumenti finanziari**” si intendono gli strumenti finanziari quali definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che rinvia all’Allegato I, Sezione C della citata Direttiva.

Derivati o altri Strumenti Finanziari a essi Collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la Persona Rilevante ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;

- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

7.3 Più in particolare le Operazioni soggette a notifica includono:

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso l'eventuale diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d. le operazioni in Strumenti Derivati o ad essi Collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a Strumenti Finanziari;
- f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;
- g. la sottoscrizione di aumenti di capitale o di eventuali emissioni di obbligazioni o titoli di debito di LVG;
- h. le operazioni in Strumenti Derivati e Strumenti Finanziari Collegati a obbligazioni della Società e, compresi i *credit default swap*;
- i. le operazioni condizionali, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j. la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l. le operazioni effettuate in prodotti indicizzati, ferme restando le esenzioni previste dal successivo Paragrafo 9 lett. b) punto ii);
- m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ferme restando le esenzioni previste dal successivo Paragrafo 9 lett. b) punto i);
- n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui hanno investito le Persone Rilevanti¹⁰;

¹⁰ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento UE n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo).

- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante;
- p. l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o Strumenti Derivati o altri Strumenti Finanziari a essi Collegati, ferme restando le esenzioni di cui al successivo paragrafo 9, lett. b) punto ii).

8 OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLE PERSONE RILEVANTI

8.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, utilizzando il *filing model* di cui all'**Allegato D** (il "*filing model*"), sono tenuti a comunicare alla Società, tramite il Preposto, e a Consob, le seguenti informazioni relative alle Operazioni dagli stessi compiute direttamente o per loro conto:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione completa della Società;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario¹¹;
- e) la natura dell'Operazione o delle Operazioni (ad esempio: acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'Articolo 7 che precede;
- f) la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni.

8.2 Le Persone Rilevanti, al fine di consentire alla Società di adempiere tempestivamente al proprio obbligo informativo al mercato, sono tenute a notificare alla Società l'Operazione entro il termine **tassativo di un giorno lavorativo** decorrente dalla data dell'Operazione stessa¹².

8.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone a questi Strettamente Legate possono adempiere ai loro obblighi informativi in materia di *internal dealing* attraverso una delle seguenti modalità, tra loro alternative (quella di cui alla successiva lettera A è la più raccomandabile per assicurare un puntuale rispetto della vigente disciplina normativa in materia di *internal dealing*).

A. Comunicazione delle operazioni alla sola LVG

- 1) Trasmettere alla Società **entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione di ciascuna Operazione** (il sabato non è giorno lavorativo) il *filing model* debitamente compilato con: a) indicazione che l'Operazione non è stata effettuata in via autonoma alla Consob; b) richiesta a LVG che detta comunicazione venga effettuata da parte della Società stessa mediante il Preposto per conto del medesimo Soggetto Rilevante o della Persona a questo Strettamente Legata¹³.

¹¹ Cfr. nota 9.

¹² Si ricorda che, in linea con la precedente disciplina, tale termine decorre dalla conclusione dell'operazione, non dovendosi quindi tenere conto del successivo giorno eventualmente previsto per la relativa liquidazione.

¹³ Si fa presente che, sebbene il Regolamento (UE) n. 596/2014 – a differenza di quanto previsto dall'art. 152-*octies*, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob – non contempli espressamente la facoltà di delegare l'emittente quotato ad effettuare la comunicazione alla Consob delle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate per conto di questi ultimi, si ritiene, anche in base alla prassi, avallata informalmente dalla stessa Consob, che sta trovando applicazione nella prima fase di applicazione della nuova normativa europea, che tale facoltà permanga anche nel nuovo quadro normativo, in quanto non incompatibile con quest'ultimo.

- 2) Tale comunicazione dovrà avvenire mediante messaggio di posta elettronica da inviare a bianca.santillo@lventuregroup.com.
- 3) Soltanto qualora l'utilizzo della posta elettronica non risulti temporaneamente possibile, la comunicazione unitamente al *filing model* dovrà essere consegnata a mani al Preposto, con specificazione che si tratta di informazioni di *internal dealing*.
- 4) In ogni caso, la trasmissione del *filing model* dovrà essere preceduta da un preavviso al seguente recapito telefonico: + 39 06/94429424.
- 5) All'esito della ricezione delle informazioni, il Preposto dovrà fornire senza indugio ai Soggetti Rilevanti e/o alle Persone Strettamente Legate un riscontro, tramite e-mail, del ricevimento delle suddette comunicazioni.
- 6) A seguito della ricezione del *filing model* debitamente compilato entro il termine di cui al punto 8.2), sarà cura di LVG comunicare alla Consob e al mercato (tramite il sistema telematico SDIR-NIS) le operazioni indicate nel *filing model* medesimo in modo tempestivo e, comunque, **entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'effettuazione di ciascuna Operazione**¹⁴.

B. *Comunicazione delle Operazioni sia alla Consob che a LVG*

Ove le Persone Rilevanti **non** intendano avvalersi della procedura semplificata di cui alla sopra indicata lettera A, dovranno cumulativamente trasmettere:

- a. **alla Consob** un messaggio di posta elettronica certificata **entro e non oltre tre giorni lavorativi** dalla data dell'Operazione, con l'allegato *filing model* (**Allegato D**) debitamente compilato, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC):

consob@pec.consob.it

altrimenti, l'indirizzo di posta elettronica:

protocollo@consob.it

specificando in ogni caso come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando in oggetto "MAR Internal Dealing"¹⁵;

- b. **a LVG** il *filing model* debitamente compilato, **entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all'effettuazione di ciascuna Operazione**, seguendo le modalità indicate nella precedente lettera A e specificando che la comunicazione alla Consob verrà effettuata in via autonoma;
- c. a seguito della ricezione del *filing model* debitamente compilato entro il termine di cui sopra, sarà cura di LVG comunicare **al mercato** (tramite il sistema telematico SDIR-NIS) le operazioni indicate nel *filing model* medesimo in modo tempestivo e, comunque, **entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'effettuazione di ciascuna Operazione**.

¹⁴ Si segnala che, ai fini del computo del termine di "tre giorni lavorativi" previsto dal MAR non si deve tenere conto del sabato.

¹⁵ Tali modalità sono state stabilite da Consob con Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2017.

- 8.4 Le Persone Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob e al pubblico, pertanto, risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei propri obblighi.
- 8.5 Gli adempimenti di cui al presente articolo 8 possono essere effettuati dai Soggetti Rilevanti anche per conto delle Persone loro Strettamente Legate.

9 ESCLUSIONI PER LE PERSONE RILEVANTI

9.1 I predetti obblighi di comunicazione non si applicano in caso di:

- a) operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di **20.000,00 (ventimila) euro** nell'arco dell'anno civile. Tale importo viene calcolato sommando le varie operazioni, senza compensare quelle di segno opposto, effettuate dal Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, direttamente o per suo conto¹⁶. Tuttavia, una volta superata la soglia di 20.000,00 (ventimila) euro nell'arco dell'anno civile deve essere comunicata ciascuna Operazione compiuta nel corso dell'anno civile, a prescindere dal suo valore;
- b) transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - ii) lo Strumento Finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - iii) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che gli Strumenti Finanziari superino le soglie di cui ai punti i) o ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

¹⁶ Si evidenzia che, rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina, ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014: formano oggetto di obbligo di comunicazione anche le operazioni relative ad obbligazioni di LVenture Group S.p.A. (o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad esse collegati) che finora risultavano esenti dalla disciplina dell'*internal dealing*.

Si segnala inoltre che, ai fini del raggiungimento del suddetto importo di Euro 20.000,00 l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni compiute direttamente dai Soggetti Rilevanti (o per loro conto) e quelle compiute direttamente (o per loro conto) dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (cfr. aggiornamento ESMA alle "*Question and Answers on the Market Abuse Regulation*" – 30 maggio 2017).

10 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ESTERNO DELLA SOCIETÀ

10.1 *Comunicazioni al mercato*

10.1.1 A seguito della ricezione del *filing model*, la Società, per il tramite del Preposto, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, provvede a trasmettere, **entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione**, un'apposita comunicazione al mercato tramite il sistema di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate ("SDIR").

10.1.2 Copia della comunicazione diffusa tramite SDIR deve essere pubblicata anche sul sito *internet* della Società (www.lventuregroup.com).

11 OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AGLI AZIONISTI RILEVANTI

11.1 Gli obblighi di cui al presente articolo, posti a carico degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o strumenti finanziari collegati alle azioni poste in essere dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone a questi Strettamente Legate¹⁷.

11.2 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Preposto (mediante messaggio di posta elettronica da inviare a bianca.santillo@lventuregroup.com) le informazioni relative alle Operazioni compiute, anche per interposta persona, da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, **entro la fine del dodicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione**.

11.3 Il Preposto effettua le comunicazioni alla Consob ed al pubblico per conto degli Azionisti Rilevanti, **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui gli è stata comunicata l'Operazione, e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione**, ai sensi del Paragrafo 11.2 che precede, a condizione che gli Azionisti Rilevanti abbiano a tal fine delegato la Società e trasmettano al Preposto le informazioni oggetto di comunicazione entro il termine di cui al paragrafo 11.2.

11.4 È fatta salva la facoltà per gli Azionisti Rilevanti di comunicare direttamente alla Consob e al pubblico l'effettuazione dell'Operazione (da parte loro e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate) **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione** stessa.

11.5 Le comunicazioni di cui al paragrafo 11.2, 11.3 o 11.4 devono essere effettuate utilizzando il modello di notifica di cui all'**Allegato E** (il "*format*").

11.6 La comunicazione di cui al paragrafo 11.2 dovrà, in ogni caso, essere preceduta da un preavviso al seguente recapito telefonico: + 39 06/94429424.

11.7 La comunicazione a **Consob** di cui al precedente Paragrafo 11.3 e, salvo ove diversamente specificato, 11.4 sono effettuate secondo una delle seguenti modalità:

- i) tramite telefax al numero +39 06/8477757; o
- ii) all'indirizzo di posta elettronica certificata consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC); o
- iii) via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; ovvero

¹⁷ Per maggiore completezza si rinvia all'152-*septies*, comma 2 del Regolamento Emittenti.

- iv) tramite la procedura utilizzata dalla Società ai sensi dell'articolo 65-*septies* del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con la Società.
- 11.8 Gli Azionisti Rilevanti effettuano direttamente le comunicazioni al pubblico di cui al precedente Paragrafo 11.4 tramite l'invio del *format* a due agenzie di stampa.
- 11.9 La Società effettua la comunicazione al pubblico di cui al precedente Paragrafo 11.3 con le modalità previste dagli artt. 65 e ss. del Regolamento Emittenti, anche per conto degli Azionisti Rilevanti in presenza di un accordo.
- 11.10 Ai sensi della normativa vigente, gli Azionisti Rilevanti non sono tenuti a comunicare le operazioni¹⁸:
- i) il cui importo complessivo non raggiunga i **20.000,00 (ventimila) euro** entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di **ulteriori 20.000,00 (ventimila) euro** entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - ii) effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone a questi Strettamente Legate;
 - iii) effettuate dalla Società stessa e da società da essa controllate.
- 11.11 Copia della comunicazione diffusa al mercato deve essere pubblicata anche sul sito *internet* della Società (www.lventuregroup.com).
- 11.12 Qualora un Azionista Rilevante sia altresì qualificabile come Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante, si applicano le disposizioni della Procedura e della normativa vigente dettate per i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti¹⁹.
- ## 12 NOMINA E POTERI DEL PREPOSTO
- 12.1 Il Preposto viene individuato nella persona responsabile della funzione di *Investor Relator* o nella diversa persona designata dal C.d.A..
- 12.2 Nell'ambito della Procedura, il riferimento al Preposto deve intendersi effettuato anche, ove applicabile, ai suoi sostituti.
- 12.3 In particolare, il Preposto, con il supporto della Segreteria Societaria, è responsabile di:
- a. predisporre ed aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone a questi Strettamente Legate;
 - b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
 - c. fornire assistenza alle Persone Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti, nonché alle Persone a questi Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, affinché le Operazioni siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;

¹⁸ Per maggior completezza si rinvia all'art. 152-*septies*, comma 3 del Regolamento Emittenti.

¹⁹ Cfr., al riguardo, l'articolo 152-*septies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, secondo cui: "Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico, non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti [Azionisti Rilevanti, n.d.r.] o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014".

- d. provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni ed alla loro diffusione a Consob e al mercato nei termini stabiliti dalla Procedura, per conto delle Persone Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti, nonché delle Persone a questi Strettamente Legate che abbiano concluso uno specifico accordo in tal senso con la Società;
- e. curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni diffuse a Consob e al mercato;
- f. assicurare la conoscenza della Procedura da parte delle Persone Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni;
- g. vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte delle Persone Rilevanti e/o degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone a questi Strettamente Legate al Collegio Sindacale, al C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza della Società, affinché attivino le conseguenti procedure sanzionatorie di cui al successivo Articolo 15 o comunque consentite dalla Legge;
- h. proporre al C.d.A., per il tramite dell'A.D. o del Presidente, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

12.4 Il Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

12.5 Nello svolgimento dell'incarico il Preposto si ispira ed uniforma anche ai principi di cui al Codice Etico della Società.

13 DIVIETI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI

13.1 Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, i Soggetti Rilevanti²⁰ non possono effettuare Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari, o a Strumenti Derivati o ad altri Strumenti Finanziari a essi Collegati, **durante il periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio²¹ di una relazione finanziaria** (intermedia o annuale) (il "**Periodo di Chiusura**") richiesta dalla

²⁰ Si segnala che l'art. 19 paragrafo 11 del MAR non estende espressamente il divieto di negoziazione in pendenza dei Periodi di Chiusura alle Persone Strettamente Legate e che la Consob nel proprio "Documento di Consultazione" del 24 ottobre 2016 afferma che "*i manager, **ma non le persone a loro strettamente legate**, non devono operare nei trenta giorni precedenti l'annuncio da parte dell'emittente del rapporto finanziario annuale o di un rapporto finanziario intermedio che l'emittente è obbligato a rendere pubblico ai sensi della normativa nazionale o delle regole del mercato*".

²¹ Ai sensi delle "Q&A on MAR" rilasciate dall'ESMA il 30 maggio 2017: "*The term «announcement» of an interim or a year-end financial report used in Article 19(11) of MAR is the public statement whereby the issuer announces the information included in an interim or a year-end financial report that the issuer is obliged to make public according to the rules of the trading venue where the issuer's shares are admitted to trading or national law. The date when the «announcement» is made is the end date for the thirty-day closed period.*

*With particular reference to the year-end financial report, the «announcement» is the public statement whereby the issuer announces, in advance to the publication of the final year-end report, **the preliminary financial results agreed by the management body of the issuer and that will be included in that report.** This can apply only if the disclosed preliminary financial results contain all the key information relating to the financial figures expected to be included in the year-end report. **In the event the information announced in such way changes after its publication, this will not trigger another closed period but should be addressed in accordance with Article 17 of MAR.***

normativa di volta in volta vigente, e che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

14 ESENZIONI DAI DIVIETI

14.1 Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un Soggetto Rilevante può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:

- a. in base a una valutazione caso per caso del C.d.A. in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Strumenti Finanziari. In tali casi il Soggetto Rilevante chiede all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o
- b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o di diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni,

sempre che il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un momento diverso da quello coincidente con il Periodo di Chiusura.

14.2 Nel decidere se autorizzare la vendita immediata degli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura, il C.d.A. effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante.

14.3 Il C.d.A. ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Strumenti Finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

14.4 Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il C.d.A. valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante al momento della presentazione della richiesta deve:

- a. adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b. adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari.

14.5 L'Emittente ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare gli Strumenti Finanziari per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze, e tra l'altro, nelle situazioni in cui:

- a. al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'Emittente in

- conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; *ii*) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
 - c. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a patto che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i*) il Soggetto Rilevante notifica all'Emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; *ii*) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile; *iii*) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dall'Emittente;
 - d. il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a patto che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *i*) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Periodo di Chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; *ii*) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di Chiusura; *iii*) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di Chiusura;
 - e. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
 - f. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

15 SANZIONI

- 15.1 Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, in caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e/o degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente

Legate degli obblighi informativi e di comportamento richiesti dalla Procedura stessa, si applicherà l'*iter* di seguito riportato.

- 15.2 Il Preposto, venuto a conoscenza dell'inosservanza, provvederà a diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante e/o dall'Azionista Rilevante e/o dalle Persone ad essi Strettamente Legate di cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione alla Società o per la quale sia stata effettuata una comunicazione incompleta o inesatta.
- 15.3 Il Preposto segnalerà, altresì, per iscritto, al Soggetto Rilevante e/o all'Azionista Rilevante, a seconda dei casi, nonché all'A.D., al C.d.A., al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza della Società gli inadempimenti riscontrati perché vengano assunti eventuali provvedimenti sanzionatori del caso e, segnatamente:
- a. **nel caso di dipendenti della Società:** l'inosservanza della Procedura potrà costituire un illecito disciplinare, che verrà sanzionato dalla Società sulla base delle procedure stabilite dai rispettivi CCNL vigenti. Le sanzioni dovranno essere proporzionali alla gravità dell'infrazione commessa e alla intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro che lega le parti contrattuali. Nei casi più gravi, tenendo conto di eventuali recidive, potrà essere adottato anche il provvedimento del licenziamento per giusta causa;
 - b. **nel caso di Amministratori e Sindaci:** il C.d.A. dovrà valutare la gravità della violazione e, nel caso in cui questa sia caratterizzata da rilevante gravità o da reiterazione, potrà darne notizia all'Assemblea della Società, nella prima adunanza utile.
- 15.4 L'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti, nonché delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla normativa vigente applicabile potrà comunque comportare le sanzioni di legge di volta in volta vigenti, riportate nell'**Allegato F**.

16 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 16.1 Le modifiche e le integrazioni alla presente Procedura, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al C.d.A..
- 16.2 L'A.D. è, peraltro, autorizzato ad apportare alla Procedura ogni modifica di carattere puramente formale o conseguente a obblighi normativi e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Procedura stessa, dandone successivamente informazione al C.d.A. in occasione della prima riunione utile di tale organo.

17 DISPOSIZIONI FINALI

- 17.1 Copia della versione di volta in volta aggiornata della Procedura resterà depositata presso la Segreteria Societaria a disposizione delle Persone Rilevanti e sarà pubblicata sul sito *internet* della Società.

Allegato A – Elenco dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate

Sezione 1) Soggetti Rilevanti e Azionisti Rilevanti

Si rinvia al Registro *Internal Dealing* tenuto dalla Segreteria Societaria.

Sezione 2) Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante, nonché a ciascun Azionista Rilevante

Si rinvia al Registro *Internal Dealing* tenuto dalla Segreteria Societaria.

Allegato B – Nota Informativa ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti

Egregio Sig. [*] / Gentile Signora [*]
[indirizzo]

OVVERO

Spett.le [Denominazione della società]
[indirizzo]

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione iscrizione nell'elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti ai sensi della normativa in materia di *internal dealing*

Egregio Signore/Gentile Signora,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, La informo che, in ragione dell'incarico da Lei ricoperto di [*] di LVenture Group S.p.A. (“**LVG**”) [ovvero, in caso di Azionista Rilevante: in ragione della sua titolarità di una quota pari al [*]% del capitale sociale di LVenture Group S.p.A. (“**LVG**”) ⁽²²⁾, Lei è stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti di LVG e trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di “Soggetto Rilevante”/“Azionista Rilevante”, le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui all'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523 [o, in caso di Azionista Rilevante le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui agli articoli 152-*sexies* e seguenti del “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti” (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)].

In ragione di ciò, La invito a:

- esaminare con cura l'allegata procedura in materia di *internal dealing* di LVG (la “**Procedura**”), che descrive in dettaglio gli obblighi di reportistica da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate” ai “Soggetti Rilevanti”/“Azionisti Rilevanti”, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate dalla Consob a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del *filing model* di cui all'Allegato D [o, in caso di Azionista Rilevante: del *format* di cui all'Allegato E] della Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di reportistica conseguenti all'eventuale negoziazione di azioni ovvero obbligazioni di LVG o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua;
- restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della procedura stessa e dei relativi allegati.

²² Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di “Soggetto Rilevante” ai fini della disciplina dell'*internal dealing* (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ovvero alto dirigente), ovvero indicare la partecipazione detenuta nel capitale sociale di LVG, pari almeno al 10%, ai fini della qualifica di “Azionista Rilevante”.

* * * * *

La informo infine che i dati personali comunicati a LVG sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima LVG, dell'elenco dei "Soggetti Rilevanti", degli "Azionisti Rilevanti" e delle "Persone Strettamente Legate" previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014. I predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità con il D.Lgs. n. 196/2003 e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente di LVG, domiciliato presso la sede di LVG in Via Marsala n. 29 H, 00185, Roma.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e ai suoi allegati è possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, anche in ambito LVG a:

- Dott.ssa Bianca Santillo (Responsabile relazioni esterni/Preposto alle comunicazioni *internal dealing*): +39 06/94429424 (fisso) +39 347/8846872 (mobile);

Cordiali saluti

(Inserire nominativo del Preposto)

Per presa visione

(Firma del "Soggetto Rilevante"/ "Azionista Rilevante")

Allegato: procedura in materia di *internal dealing* di LVG

Modulo di accettazione della Procedura (*fac simile*)

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in _____, Via/Piazza _____, nella propria qualità di _____,

i) preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti di cui alla Procedura per la disciplina degli obblighi informativi e comportamentali in materia di *internal dealing* in capo ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e alla Società approvata dal Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. in data _____, come da ultimo modificata in data _____);

ii) attestando di avere ricevuto copia dell'indicata Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;

iii) consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicata Procedura e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

DICHIARA

di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle disposizioni contenute nell'indicata Procedura in materia di *Internal Dealing* per la disciplina degli Obblighi informativi e comportamentali in capo ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e alla Società.

Il Sottoscritto **DICHIARA** inoltre, di [*barrare la casella desiderata*]:

- volersi avvalere di LVenture Group S.p.A. per le comunicazioni al pubblico e alla Consob a carico del Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante e delle Persone a questi Strettamente Legate;
- non volersi avvalere di LVenture Group S.p.A. per le comunicazioni al pubblico e alla Consob a carico del Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante e delle Persone a questi Strettamente Legate.

(Data) (Firma)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto, informato sulle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali in relazione a quanto previsto dalla normativa richiamata dalla Procedura ed a quanto previsto dalla Procedura stessa, presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) e alla comunicazione dei dati personali al solo fine di adempiere alla suddetta normativa di legge e di regolamento.

(Data) (Firma)

Allegato C – Comunicazione alle Persone Strettamente Legate

Egregio Sig. [*] / Gentile Signora [*]
[indirizzo]

OVVERO

Spett.le [Denominazione della società]
[indirizzo]

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione relativa agli obblighi in materia di *internal dealing*

Caro/a [Nome del familiare] / Spett.le [Denominazione della società],

ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista Rilevante, ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 6, del “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti” (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, il “**Regolamento Emittenti**”)], Ti/La informo che, in ragione dell'incarico da me ricoperto di [*] ⁽²³⁾ di LVenture Group S.p.A. (“**LVG**”), trovano applicazione nei miei confronti, in qualità di “Soggetto Rilevante”, le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui all'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523 [o, in caso di Azionista Rilevante: in ragione della mia qualifica di Azionista Rilevante, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui agli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti].

Tenuto conto di quanto sopra, stante la Tua/Sua natura di [*] ⁽²⁴⁾, Tu/Lei risulti/a qualificabile come “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26), del Regolamento (UE) n. 596/2014 [o, in caso di persona strettamente legata a un Azionista Rilevante, ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti].

In ragione di ciò, Ti/La informo anzitutto che ho provveduto a comunicare a LVG le Tue/Sue generalità, unitamente ai Tuoi/Suoi dati anagrafici, per consentire a LVG di adempiere a sua volta all'obbligo di iscriverTi/La, quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a, nell'apposito elenco di cui all'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Ti/La invito inoltre a:

23 Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di “Soggetto Rilevante” ai fini della disciplina dell'*internal dealing* (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ovvero alto dirigente), ovvero indicare la partecipazione detenuta nel capitale sociale di LVG, pari almeno al 10%, ai fini della qualifica di “Azionista Rilevante”.

24 Precisare la natura del rapporto che lega in concreto il “Soggetto Rilevante” e/o l'Azionista Rilevante alla “Persona Strettamente Legata” (i.e.: coniuge/figlio a carico/parente convivente/società controllata, *trust*, ecc.).

- esaminare con cura l'allegata procedura in materia di *internal dealing* di LVG (la “**Procedura**”), che descrive in dettaglio gli obblighi di reportistica da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle “Persone Strettamente Legate” ai “Soggetti Rilevanti” e/o agli “Azionisti Rilevanti”, unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate dalla Consob a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del *filing model* di cui all'Allegato D [o, in caso di Azionista Rilevante: del *format* di cui all'Allegato E] della Procedura, che potrai/potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di reportistica conseguenti alla eventuale negoziazione di azioni ovvero obbligazioni di LVG o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Tua/Sua;
- restituirmi la presente comunicazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa e dei relativi allegati.

Qualora si intenda da parte Tua/Sua procedere alla negoziazione di azioni ovvero obbligazioni di LVG o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, essendo previsto un termine assai ristretto per la relativa notifica alla Consob e a LVG in base alla normativa vigente e fermi gli obblighi informativi previsti in proposito dalla medesima normativa in capo a Te/Lei quale “Persona Strettamente Legata” al/alla sottoscritto/a, Ti/La invito a prendere preventivo e tempestivo contatto con il/la sottoscritto/a per coordinare le modalità di invio della relativa comunicazione a LVG.

A tal fine è necessario che LVG riceva tassativamente il *filing model* [o, in caso di Azionista Rilevante: il *format*] entro il **primo giorno lavorativo successivo alla effettuazione di ciascuna operazione** [o, in caso di Azionista Rilevante: entro **la fine del dodicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione**].

* * * * *

Informo infine che i dati personali comunicati a LVG sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima LVG, dell'elenco dei “Soggetti Rilevanti”, degli “Azionisti Rilevanti” e delle “Persone Strettamente Legate” previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014. I predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità con il D.Lgs. n. 196/2003 e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente di LVG, domiciliato presso la sede di LVG in Via Marsala n. 29 H, 00185, Roma.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e ai suoi allegati è possibile rivolgersi, oltre che al sottoscritto, anche in ambito LVG a:

- Dott.ssa Bianca Santillo (Responsabile relazioni esterni/Preposto alle comunicazioni *internal dealing*): +39 06/94429424 (fisso) +39 347/8846872 (mobile);

Un caro saluto / Cordiali saluti

Per presa visione

(Inserire nominativo del Soggetto Rilevante)

(Firma della “Persona Strettamente Legata”)

Allegato D – Filing Model per la comunicazione delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate (allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: indicare nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: indicare denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— indicare nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	LVenture Group S.p.A.
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]</i>
4	Dati relativi all'operazione: <u>sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</u>	
a)	Descrizione dello strumento	<i>[— Indicare la natura dello strumento finanziario:</i>

		<p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <p>— nel caso di un'unica operazione, indicare il prezzo della singola operazione;</p> <p>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: indicare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <u>Si segnala in proposito che il sistema SDIR-NIS di diffusione delle informazioni regolamentate calcola in automatico il prezzo medio ponderato, in caso di operazioni aggregate. Se, pertanto, ci si intende avvalere da parte Sua della facoltà di comunicare le operazioni di cui al presente filing model solo a LVenture Group S.p.A. (e non anche alla Consob), i competenti uffici di LVenture Group S.p.A. provvederanno ad inserire per suo conto il prezzo medio ponderato calcolato dal sistema SDIR-NIS anche nella comunicazione che effettueranno per Suo conto alla Consob.</u></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo, compresa la valuta del prezzo.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Inserire la data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG, nonché l'ora UTC ("Universal Time Coordinated"); per maggiori delucidazioni circa la natura dell'ora UTC e le modalità per il relativo calcolo alla luce dell'ora corrispondente in Italia, si rinvia alla nota 2) in calce alla presente tabella.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Si prega in proposito di indicare MTA ovvero la dizione «al di fuori di una sede di negoziazione»]</i></p>

(1) Tipologie di operazione da riportare nel campo 4b) "natura dell'operazione" della tabella e desunte dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, nonché dall'art. 19, paragrafi 1-bis e 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014:

- a. acquisizione;
- b. cessione;
- c. vendita allo scoperto;
- d. sottoscrizione;
- e. scambio;
- f. accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero ad "alti dirigenti" di LVenture Group S.p.A. in quanto parte della retribuzione loro spettante) e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- g. adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari;
- h. esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari;
- i. operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- j. adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di LVenture Group S.p.A.;
- k. acquisizione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;

- l. cessione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- m. esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- n. sottoscrizione di un aumento di capitale di LVenture Group S.p.A.;
- o. sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni di LVenture Group S.p.A.;
- p. operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione di LVenture Group S.p.A., compresi i *credit default swap*;
- q. operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- r. conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- s. elargizioni e donazioni fatte o ricevute;
- t. eredità ricevute;
- u. operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- v. operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di LVenture Group S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo di investimento collettivo. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
- w. operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero un "alto dirigente" di LVenture Group S.p.A. o una persona a essi strettamente legata.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo).
- x. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero di un "alto dirigente" di LVenture Group S.p.A. o di una persona a essi strettamente legata.
Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-*bis*, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione della gestione patrimoniale individuale alle azioni o alle obbligazioni di LVenture Group S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dalla medesima gestione patrimoniale individuale. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti della gestione patrimoniale individuale, il soggetto rilevante o la persona strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
- y. assunzione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di LVenture Group S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- z. concessione in prestito di azioni ovvero obbligazioni di LVenture Group S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- aa. cessione in garanzia o in prestito di azioni ovvero obbligazioni di LVenture Group S.p.A. o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un

componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero di un “alto dirigente” di LVenture Group S.p.A. o di una persona a essi strettamente legata.

Sono escluse la cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale operazione sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

- bb. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente dell’assicurazione è un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero un “alto dirigente” di LVenture Group S.p.A. o una persona a essi strettamente legata; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- (2) L’orario UTC (*“Universal Time Coordinated”*) corrisponde all’ora locale solare del meridiano zero, che passa per l’Osservatorio di Greenwich. In regime di ora solare (in pratica tra l’ultima domenica di ottobre e l’ultimo sabato del marzo successivo) per ottenere l’ora UTC occorre sottrarre un’ora all’orario registrato in Italia; invece in regime di ora legale (in pratica tra l’ultima domenica di marzo e l’ultimo sabato di ottobre) per ottenere l’ora UTC occorre sottrarre due ore all’orario registrato in Italia.

Allegato E – Format per la comunicazione delle operazioni alla Società da parte degli Azionisti Rilevanti²⁵

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla LVG

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 % o che controlla LVG o alla persona strettamente legata	
a) ²⁶	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i></p> <p>Denominazione:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 % di LVG:</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Soggetto che controlla LVG: <input type="checkbox"/></p> <p>Soggetto strettamente legato <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i></p>

²⁵ Lo schema indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

- dagli Azionisti Rilevanti per la comunicazione a LVG, ove concordato tra l’Azionista Rilevante e LVG;
- dagli Azionisti Rilevanti o da LVG, ove concordato tra l’Azionista Rilevante e LVG, per la comunicazione alla Consob;
- dagli Azionisti Rilevanti per la diffusione al pubblico o da LVG, per la medesima pubblicazione, ove concordato con gli Azionisti Rilevanti;
- dalla Società per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

Si segnala, inoltre, che:

Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

- tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero
- tramite la procedura utilizzata da LVG ai sensi dell’articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell’accordo con la Società.

Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte degli Azionisti Rilevanti tramite l’invio a due agenzie di stampa dello schema indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dalla Società per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l’invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I. 5.

Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l’invio dello schema indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

²⁶ Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

		Nome:	
		Cognome:	
		<i>Per le persone giuridiche:</i>	
		Denominazione:	
b) ²⁷	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale:	
		Modifica della precedente notifica:	
		Motivo della modifica:	
3	dati relativi all'emittente		
a) ²⁸	Nome		
b) ²⁹	LEI		
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
a)	Descrizione dello strumento finanziario tipo di strumento: Codice di identificazione:		
b) ³⁰	Natura dell'operazione		
c) ³¹	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	volume/i
d) ³²	Data dell'operazione		
	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione:	
		Codice di identificazione:	
		«Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>	

²⁷ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

²⁸ [Nome completo dell'entità.]

²⁹ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

³⁰ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

³¹ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

³² [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Allegato F – Sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di *internal dealing*

L'art. 30 del Regolamento (UE) n. 596/2014 detta talune sanzioni amministrative e altre misure amministrative minime riferite (anche) ai casi di violazione della disciplina in materia di *internal dealing*, lasciando, tuttavia, agli Stati membri il compito di recepirle a livello nazionale.

Non avendo il legislatore italiano finora provveduto a tale recepimento, si ritiene che continuino a trovare applicazione in materia le sanzioni amministrative previste dall'art. 193 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), nonché le sanzioni penali previste dagli artt. con riferimento alla previgente disciplina; tali ultime sanzioni, pertanto, potranno formare oggetto di modifica a seguito del pieno recepimento in ambito nazionale della richiamata disposizione comunitaria.

Art.193 del TUF

Ai sensi dell'art. 193, comma 1, del TUF, **salvo che il fatto costituisca reato**, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste, tra l'altro, dall'art. 114, comma 7, del medesimo TUF in materia di *internal dealing*, per l'inosservanza delle disposizioni del predetto articolo o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

Ai sensi del comma 1.1, se le comunicazioni di cui sopra sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della violazione stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Il comma 1.2 dispone, inoltre, che per le violazioni di cui al richiamato comma 1 dell'art. 193 del TUF, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della società si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a)³³, del medesimo TUF le sanzioni amministrative previste dal suddetto comma 1.1.

Infine, ai sensi del comma 2.4, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1 e 1.1 sopra riportati, la

³³ Ossia quando la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato.

sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Laddove, invece, il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni penali, nonché le conseguenti sanzioni amministrative:

Art. 184 del TUF - Abuso di informazioni privilegiate

Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del TUF, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a),

è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni.

Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del TUF, la suddetta pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai sensi del terzo comma, inoltre, il Giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il comma 3-*bis* prevede che, nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2)³⁴, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 185 - Manipolazione del mercato

Ai sensi del presente articolo 185 del TUF, chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice, inoltre, può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui

³⁴ i.e. gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente. Ai fini dell'articolo 184, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 186 - Pene accessorie

Ai sensi dell'articolo 186 del TUF, la condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo (*i.e.* abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato) importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale³⁵ per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187 - Confisca

Ai sensi dell'articolo 187 del TUF, in caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo (*i.e.* abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato) è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Al Capo III della medesima Parte V, Titolo I-bis, sono previste delle sanzioni amministrative applicabili in aggiunta alle sanzioni penali predette.

Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate³⁶

Ai sensi dell'articolo 187-*bis*, comma 1, del TUF, **salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato**, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a),

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni.

³⁵ **Art. 28, c.p.** - Interdizione dai pubblici uffici; **art. 30, c.p.** - Interdizione da una professione o da un'arte; **art. 32-*bis*, c.p.** - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; **art. 32-*ter*, c.p.** - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

³⁶ Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 187-*bis* del TUF, la stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

Ai sensi dell'articolo 187-*ter*, primo comma, del TUF, **salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al precedente paragrafo, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie

Ai sensi del primo comma dell'articolo 187-*quater* del TUF, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli

esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies - Confisca

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.